
Circolare di studio n. 4/2017

Periodo 1 - 15 Marzo 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Ripristinati per l'anno 2017 i modelli Intra-2	3
Nuovi termini per l'invio dello spesometro trimestrale e delle liquidazioni Iva telematiche	4
Amministratori di condominio: dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali	7
Agenti e rappresentanti di commercio-aliquote contributive, minimali e massimali per l'anno 2017	8
I contribuenti in regime forfetario devono presentare la dichiarazione Iva 2017?	9
Agenda.....	12
Scadenario dall'1 al 15 Marzo 2017	12
Indici & dati.....	17
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	17
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche	18
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	19
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	20
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	21
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di gennaio 2017.....	22
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di gennaio 2017	24
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di gennaio 2017.....	26
Schede operative.....	27
Autoveicoli strumentali per agenti e rappresentanti di commercio (anno 2017)	27
Autoveicoli utilizzati da professionisti, limitatamente a uno per soggetto (anno 2017).....	29
Dossier Casi e Contabilità	33
Calcolo maggiorazione spettante di super-ammortamento per le operazioni di leasing	33

Bene a sapersi

Ripristinati per l'anno 2017 i modelli Intra-2

L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Istat, con il *comunicato stampa congiunto* del 17 febbraio 2017, hanno puntualizzato che nell'ambito della conversione in legge del D.L. 244/2016 (noto come "Decreto Milleproroghe"), vengono posticipati di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (modelli Intra-2).

Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione europea, l'Istat deve, comunque, raccogliere a fini statistici le informazioni inerenti agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, è stato precisato che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva:

- già tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intra-2 per gli acquisti di beni;
- rientranti in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel quarto trimestre 2016 o del mese di gennaio 2017;

nel qual caso, per detti soggetti, si rende operativo l'obbligo-onere sia ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei modelli Intra-2 (compilando integralmente i medesimi), sia a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici, al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello dell'Unione europea.

Ne deriva, pertanto, che i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, ai sensi:

- dell'art. 50 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18;
- del D.M. 22 febbraio 2010;
- delle determinazioni dell'Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010, n. 22778 e 7 maggio 2010, n. 63336;
- delle puntualizzazioni presenti nelle circolari dell'Agenzia delle entrate 17 febbraio 2010, n. 5, 18 marzo 2010, n. 14, 21 giugno 2010, n. 36 e 6 agosto 2010, n. 43;

devono procedere a presentare, tramite:

- invio all'Agenzia delle dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange);

oppure:

- spedizione telematica all'Agenzia delle entrate;

gli elenchi riepilogativi:

- delle operazioni intracomunitarie;

e:

- delle prestazioni di servizi ricevute e poste in essere con soggetti Iva di un Paese comunitario; che hanno trovato esecuzione nel corso del mese precedente.

Analogo comportamento deve essere tenuto da coloro che hanno superato la soglia di € 50.000,00.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la periodicità di presentazione prevede la periodicità:

- *mensile*, nelle ipotesi di cessioni o acquisti di beni e servizi resi o ricevuti superiori a € 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti;
- *trimestrale*, nelle situazioni di cessioni o acquisti di beni e servizi resi o ricevuti inferiori a € 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti;

tenendo presente che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di € 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).

Nell'incontro sulla "legge di bilancio 2017" organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri, a cui era presente anche il

direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, la quale ha puntualizzato che l'Agenzia delle entrate ha dato un'interpretazione d'urgenza sui modelli Intra con i colleghi dell'agenzia delle Dogane come segno di attenzione verso i contribuenti. Pertanto, se la norma è in ritardo non saranno erogate "sanzioni visto che viene in soccorso il principio generale.

La semplificazione per i modelli Intrastat, per esigenze statistiche è, quindi, rimandata al 1° gennaio 2018 e l'idea a cui si sta lavorando, anticipata dal viceministro Luigi Casero, durante il suo intervento, è quella di adottare in Italia le medesime regole e operatività presenti in Germania.

Nuovi termini per l'invio dello spesometro trimestrale e delle liquidazioni Iva telematiche

Con decorrenza dal periodo d'imposta "2017", l'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, nella L. 1° dicembre 2016, n. 225, sono stati previsti due nuovi adempimenti, in sostituzione dello "spesometro annuale" che, in ogni caso, rimane operativo per l'anno 2016.

Tali nuovi adempimenti sono:

- *la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*, per le quali, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture:
 - emesse nel trimestre di riferimento;
e:
 - ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva;
comprese :
 - le bollette doganali;
e:
 - i dati delle relative variazioni.

tenendo presente che l'adempimento inerente all'ultimo trimestre di ogni anno solare deve risultare posto in essere entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Ai fini procedurali, le informazioni, che devono risultare dettagliate e inviate in forma analitica secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, dovranno comprendere almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è stata prevista l'applicazione della sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre, tenendo presente che:

- la sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione risulta effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, o se, nel medesimo termine, viene posta in essere la corretta trasmissione delle informazioni e dei dati;
- non si rende operativo il cumulo giuridico, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- *le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*, il cui obiettivo è quello di attivare uno specifico *monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito Iva di ciascun soggetto passivo.*

In concreto, è stato stabilito che i soggetti passivi Iva devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, di una

comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (mensili e trimestrali), tenendo in considerazione, in ogni caso, che:

- la comunicazione deve necessariamente risultare posta in essere anche per le liquidazioni periodiche con *saldo a credito del contribuente* o con *saldo a zero*;
- in presenza di più attività, con determinazione separata dell'imposta, è prevista la presentazione di una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento;
- non sono stati modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

L'adempimento in esame *non si rende operativo* per i soggetti Iva non tenuti:

- *ad eseguire le liquidazioni Iva periodiche*, come, a titolo meramente indicativo:
 - i contribuenti di vantaggio (noti anche con l'espressione "contribuenti minimi");
 - i soggetti che applicano il regime forfetari;
 - coloro che non hanno posto in essere operazioni attive o passive e, quindi, non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo;
 - gli operatori Iva che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto Iva;
- *alla presentazione della dichiarazione annuale*, come, ad esempio:
 - coloro che hanno annotato esclusivamente operazioni esenti;
 - i produttori agricoli in regime speciale (ex art. 34, comma 6, del decreto Iva);

tenendo in considerazione che se vengono effettuate operazioni che fanno venir meno l'esonero dell'adempimento dichiarativo annuale Iva, è necessario presentare la comunicazione periodica in argomento con decorrenza "dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero".

Per l'omessa e/o l'errata comunicazione in argomento è stata prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00, che si riduce alla metà se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, viene posta in essere la corretta trasmissione delle informazioni e dei dati.

In sede di conversione del decreto cosiddetto "Milleproroghe", è stata prevista, per il 2017, la periodicità di presentazione dello spesometro è, di fatto, semestrale, mentre l'invio dei dati delle liquidazioni Iva periodiche è stato confermato con periodicità trimestrale, per cui il primo invio per l'anno "2017", che riguarderà le liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, deve necessariamente risultare posta in essere entro il 31 maggio 2017.

I termini inerenti ai predetti adempimenti periodici possono essere così schematizzati:

- *per il periodo d'imposta 2017:*

<i>adempimenti</i>		<i>versamenti</i>	<i>invio comunicazioni</i>
Liquidazione Iva	Gennaio 2017	16 febbraio 2017	31 maggio 2017
	Febbraio 2017	16 marzo 2017	
	Marzo 2017	18 aprile 2017	
	Primo trimestre 2017	16 maggio 2017	31 maggio 2017
<i>Spesometro anno 2016 (intero periodo d'imposta)</i>		-	<i>Soggetti mensili:</i> 10 aprile 2017
		-	<i>Soggetti non mensili:</i> 20 aprile 2017
	Aprile 2017	16 maggio 2017	18 settembre 2017
	Maggio 2017	16 giugno 2017	
	Giugno 2017	17 luglio 2017	

Liquidazione Iva	Secondo trimestre 2017	21 agosto 2017	18 settembre 2017
<i>Spesometro primo semestre 2017</i>		-	18 settembre 2017
Liquidazione Iva	Luglio 2017	21 agosto 2017	30 novembre 2017
	Agosto 2017	18 settembre 2017	
	Settembre 2017	16 ottobre 2017	
	Terzo trimestre 2017	16 novembre 2017	30 novembre 2017
Liquidazione Iva	Ottobre 2017	16 novembre 2017	28 febbraio 2018
	Novembre 2017	18 dicembre 2017	
	Dicembre 2017	16 gennaio 2018	
Liquidazione Iva (contribuenti trimestrali speciali)	Quarto trimestre 2017	16 febbraio 2018	28 febbraio 2018
<i>Spesometro secondo semestre 2017</i>		-	28 febbraio 2018
Dichiarazione annuale per anno 2016		dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017	
Dichiarazione annuale per anno 2017		dal 1° febbraio al 30 aprile 2018	

• *a regime (dal 1° gennaio 2018):*

<i>adempimenti</i>		<i>versamenti</i>	<i>invio comunicazioni</i>
Liquidazione Iva	Gennaio	16 febbraio	31 maggio
	Febbraio	16 marzo	
	Marzo	16 aprile	
	Primo trimestre	16 maggio	31 maggio
<i>Spesometro primo trimestre</i>		-	31 maggio
Liquidazione Iva	Aprile	16 maggio	16 settembre
	Maggio	16 giugno	
	Giugno	16 luglio	
	Secondo trimestre	20 agosto	16 settembre
<i>Spesometro secondo trimestre</i>		-	16 settembre
Liquidazione Iva	Luglio	20 agosto	30 novembre
	Agosto	16 settembre	
	Settembre	16 ottobre	
	Terzo trimestre	16 novembre	30 novembre
<i>Spesometro terzo trimestre</i>		-	30 novembre
Liquidazione Iva	Ottobre	16 novembre	Ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento
	Novembre	16 dicembre	
	Dicembre	16 gennaio	
Liquidazione Iva (contribuenti trimestrali speciali)	Quarto trimestre	16 febbraio	Ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

Spesometro quarto trimestre	- - -	Ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento
Dichiarazione annuale	dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo	

Amministratori di condominio: dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per l'anno o periodo d'imposta "2016", fino al 7 marzo 2017.

Tali informazioni verranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.

La proroga dal 28 febbraio al 7 marzo 2017 si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza, comunque, compromettere la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione pre-compilata.

Ai fini del corretto e coerente adempimento in argomento, si ritiene opportuno precisare che:

- *per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali*, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate è stato messo a disposizione dei soggetti interessati uno specifico software per la compilazione e per il controllo;
- *gli amministratori di condominio devono necessariamente comunicare all'Agenzia delle entrate*, i dati del soggetto a cui deve essere attribuita la spesa, cioè colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di specifica comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore deve semplicemente segnalare il soggetto al quale deve risultare attribuita la spesa, che, ovviamente, può essere il "proprietario medesimo". In pratica, per la compilazione della comunicazione, non si deve tener conto dell'intestazione del conto bancario o postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale, mentre è indispensabile rilevare se il pagamento è stato interamente corrisposto alla data del 31 dicembre 2016 *oppure*, sempre in relazione a tale termine, se la corresponsione risulta eseguita in modo parziale o se, invece, non è stato effettuato interamente il pagamento;
- *nel caso di un condominio cosiddetto "minimo" (composto, al massimo, fino a otto condòmini) che:*
 - *ha nominato un amministratore*, quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate, nei termini predetti, i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali;
 - *non hanno provveduto a nominare un amministratore*, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- *per quanto attiene al controllo di coerenza dell'importo complessivo dell'intervento, in relazione sia alla somma degli importi della spesa "attribuita al soggetto" con quelli di competenza della "unità immobiliare"*, la stessa deve necessariamente corrispondere alla somma delle entità indicate in tutti i campi "importo spesa unità immobiliare" e "importo della spesa attribuita al soggetto" riferiti al medesimo intervento. A titolo meramente indicativo, si consideri un condominio, formato da due unità immobiliari di cui:
 - una a uso abitativo con due comproprietari (CF1 e CF2) che sostengono entrambi le spese;
e:
 - una ad uso ufficio;

in presenza di spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di € 1.000,00 (di cui € 800,00 pagati tramite bonifico e € 200,00 relativi a oneri di urbanizzazione corrisposti con modalità diverse).

Nel caso ipotizzato, l'amministratore deve inviare una comunicazione con tre record di dettaglio, che, per maggiore chiarezza, nel prospetto che segue possono essere così schematizzati:

N. record	Progressivo intervento	Tipologia intervento	Importo complessivo dell'intervento - spese effettuate con bonifico	Importo complessivo dell'intervento - spese effettuate con modalità diverse dal bonifico	Dati catastali dell'unità immobiliare	Situazioni particolari	Importo spesa unità immobiliare	Codice fiscale soggetto al quale è stata attribuita la spesa	Importo della spesa attribuita al soggetto
1	1	1	800	200	dati unità 1	0		CF1	200
2	1	1	800	200	dati unità 1	0		CF2	300
3	1	1	800	200	dati unità 2	1	500		

L'importo complessivo dell'intervento (spese effettuate con bonifico *più* spese effettuate con modalità diverse dal bonifico individuate nei seguenti valori: € 800,00 + € 200,00 = € 1.000,00) deve coincidere con la somma indicata quale "importo spesa unità immobiliare" con quella di "importo della spesa attribuita al soggetto" [in concreto: € 500,00 + € 200,00 + € 300,00 = € 1.000,00];

- *in presenza di un cosiddetto "supercondominio" (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), l'operatività deve tenere in considerazione:*
 - *se il supercondominio ha effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, nel qual caso l'amministratore dello stesso deve necessariamente inviare un'unica comunicazione all'Agenzia delle entrate annotando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio;*
 - *se il supercondominio ha effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomini che lo compongono hanno effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomini, l'amministratore di ciascun soggetto (supercondominio e condominio) deve procedere ad inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali risultano effettuati i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio o del condominio.*

Agenti e rappresentanti di commercio-aliquote contributive, minimali e massimali per l'anno 2017

I versamenti previdenziali per gli agenti e per i rappresentanti di commercio prevedono sia una soglia minima, sia un tetto massimo annui, individuati con le espressioni rispettivamente "minimale contributivo" e "massimale provvigionale", i quali vengono periodicamente rivalutati tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La fondazione Enasarco, in relazione all'entità del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ha proceduto ad aggiornare detti importi che, per l'anno 2017 e:

- *per l'agente e per il rappresentante di commercio plurimandatario:*
 - *il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto (individuabile nell'ammontare delle provvigioni fino al quale si rende operativa l'aliquota contributiva), è pari a € 25.000,00, a cui corrisponde un contributo massimo per mandato pari a € 3.887,50;*
 - *il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto, è pari a € 418,00;*

- per l'agente e per il rappresentante di commercio monomandatario:
 - il *massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto* (individuabile nell'entità delle provvigioni fino alla quale si rende operativa l'aliquota contributiva), è pari a € 37.500,00, a cui corrisponde un contributo massimo per mandato pari a € 5.831,25;
 - il *minimale contributivo annuo per ciascun rapporto*, è pari a € 836,00.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in conformità al vigente regolamento delle attività istituzionali della fondazione Enasarco, sono, anche, applicabili i nuovi parametri di calcolo dei contributi, prevedono:

- un'aliquota contributiva del 15,55% che la casa mandante deve utilizzare relativamente a tutte le somme dovute all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto instaurato, tra le quali, a titolo meramente indicativo senza pretesa di completezza, si devono considerare rientranti:
 - le provvigioni;
 - le indennità di mancato preavviso;
 - i premi di produzione;
 - i rimborsi spese;
- che tale aliquota deve necessariamente risultare ripartita in parti uguali tra l'agente o il rappresentante di commercio e il soggetto preponente o mandante [in concreto: il 7,775% a carico dell'agente o del rappresentante di commercio e il restante 7,775% di competenza della casa mandante o del soggetto preponente].

Ai fini procedurali, si ritiene anche opportuno rammentare che:

- *i contributi devono essere calcolati:*
 - sulle provvigioni dovute all'agente o al rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate;
 - su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto intercorrente (che, come detto, deve riguardare le provvigioni, i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso, ecc.);
- *il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza e non secondo il principio di cassa*, in quanto si deve necessariamente fare riferimento al periodo temporale durante il quale maturano in concreto le provvigioni;
- *la corresponsione dei contributi deve risultare eseguita entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare*, come indicato nel seguente prospetto operativo per l'anno 2017:

<i>periodo di riferimento temporale</i>	<i>termine per eseguire il versamento</i>
primo trimestre (mesi di gennaio-febbraio-marzo 2017)	22 maggio 2017
secondo trimestre (mesi di aprile-maggio-giugno 2017)	21 agosto 2017
terzo trimestre (mesi di luglio-agosto-settembre 2017)	20 novembre 2017
quarto trimestre (mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017)	20 febbraio 2018

I contribuenti in regime forfetario devono presentare la dichiarazione Iva 2017?

In un noto sito internet, specializzato in notizie fiscali, era comparsa la notizia che a partire da quest'anno i contribuenti forfetari dovevano presentare la dichiarazione annuale Iva e, in particolare, dovevano indicare le loro operazioni nel rigo VF15.

Nulla di vero ... è bastata un'email per far modificare il contenuto che, indicizzato, aveva messo in allarme molti professionisti.

Quindi ... cessato allarme.

Infatti, al fine di chiarire la situazione, è importante sottolineare che per disposto dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è stato espressamente stabilito che i *contribuenti in regime forfetario* non possono addebitare l'Iva in rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

In altri termini, le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta.

Ai sensi del comma 59 del citato art. 1, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Iva, ossia dalla:

- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione annuale Iva;

Inoltre, si ritiene che i medesimi contribuenti si possono, tra l'altro, anche considerare esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto – cosiddetto: spesometro).

Ai fini operativi, i contribuenti in argomento restano soggetti agli obblighi di:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione - per espressa previsione contenuta nel comma 59 dell'art. 1 predetto - per quelle attività esonerate ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico);
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da corrispondere entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'inerente imposta.

In ogni caso è opportuno tenere in considerazione che detti contribuenti devono necessariamente attenersi, in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti, agli specifici obblighi che ne derivano e cioè:

- *per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione europea*, continuano a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l'Iva non viene evidenziata in fattura. Ne deriva, quindi, che il soggetto cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331". Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;
- *per gli acquisti di beni intracomunitari*, si deve tenere in considerazione che per espressa previsione di legge, sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. 331/1993, secondo cui "non costituiscono acquisti intracomunitari... (omissis)... c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;". Al riguardo, Pertanto, se gli acquisti da Paesi comunitari risultano di entità inferiore ai € 10.000,00, l'Iva deve risultare assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha e non aveva l'obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, gli acquisti intracomunitari *superano il limite dei € 10.000,00*, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adeguarsi in conformità;

- *prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi*, le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt.7-ter e seguenti del decreto Iva. Ne deriva, di conseguenza, che nell'ipotesi di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'Iva deve risultare sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario, pertanto, è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a € 10.000,00.

In conclusione, mi sia consentito affermare che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a redigere e presentare la dichiarazione annuale Iva 2017 per il periodo d'imposta 2017. Anzi, nella circolare dell'Agenzia delle entrate 7 febbraio 2017, n. 1/E, viene affermato che i soggetti che accedono al regime forfetario:

- non annotano le fatture;
- non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti;
- non detraggono l'Iva sugli acquisti;
- non annotano la fattura;
- non liquidano l'imposta e non la versano;
- *non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva*;

e, conseguentemente, sono esonerati anche dall'invio dei dati di tutte le fatture emesse e/o ricevute.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Marzo 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di aprile</i>, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.</p>	
1	<p>LAVORI USURANTI Per i lavoratori dipendenti che svolgono o pongono in essere lavori usuranti, scade il termine per procedere alla presentazione all'Istituto previdenziale, se il lavoratore nel corso dell'anno 2017 matura i previsti requisiti, l'istanza-domanda per accedere al pensionamento anticipato.</p>	
1	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA GIOCO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, ai sensi del D.M. 1° luglio 2010, devono procedere ad eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° marzo 2014-28 febbraio 2015 e 1° marzo 2015-29 febbraio 2016, entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p>	
1	<p>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° marzo 2015-29 febbraio 2016 e 1° marzo 2016-28 febbraio 2017, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p>	
3	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA GIOCO-COMUNICAZIONE SOMME GIOCATE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p>	
6	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 	
6	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
6	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
6	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
7	<p>AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO-TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI</p> <p>Gli amministratori di condominio, <i>per il periodo d'imposta 2016</i>, devono procedere a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e/o all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p>	
7	<p>ASSISTENZA FISCALE-COMUNICAZIONE DATI MOD. 730-4</p> <p>Termine per eseguire l'invio telematico all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario incaricato, con il quale segnalare l'apposita "sede telematica" propria o di un intermediario o di una società del gruppo, al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730/2017, della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4.</p>	
7	<p>CERTIFICAZIONE UNICA 2017</p> <p>I datori di lavoro e i sostituti d'imposta in genere devono procedere a effettuare l'invio del flusso telematico all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche inerenti all'anno 2016.</p>	

9	<p>CANCELLAZIONE DI ALCUNE SINGOLE SPESE SANITARIE</p> <p>Per le persone fisiche, scade il termine per procedere alla richiesta, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, della cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2016, affinché non vengano segnalate all'Agenzia delle entrate per l'inserimento nei modelli 730/2017 e Redditi 2017-PF precompilati.</p>
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di gennaio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>
13	<p>CORREZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2017</p> <p>Per i datori di lavoro e per i sostituti d'imposta in genere, allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, scade il termine per procedere a ritrasmettere, in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, le corrette "Certificazioni Uniche 2017", inerenti al 2016, contenenti le informazioni e i dati che devono necessariamente risultare utilizzati per l'elaborazione e per l'approntamento della dichiarazione precompilata.</p>
14	<p>OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane, in ottemperanza ai dettati del comma 2 dell'art. 2 della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU, dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di gennaio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri</p>

	<p>previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di novembre 2015 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2015)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p>	

	<p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese;▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, se <i>non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>;▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, se <i>hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>.	
15	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOSTITUTI D'IMPOSTA</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del mese di novembre 2015 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2015)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304
2017	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,7	0,299103	0,224327	0,125	0,349327

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di gennaio 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a **"0,349327"**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2016 (100,3) e quello del mese di gennaio 2017 (100,6);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,3" [100,6 - 100,3] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: 0,299103];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,299103" a "0,224327" (75% di 0,299103);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,125" [0,125 x 1];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a **"0,349327"** [0,299103 + 0,125].

¹ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3		0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4		0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5		0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6		0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7		0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8		0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9		1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10		1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11		1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12		1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

² Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6												

³ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9											

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2											

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di gennaio 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,645	47,631	46,307	42,502	40,509	38,033	36,846	34,926	33,210	33,302	34,820	35,919	38,695
1948	36,562	36,954	35,991	35,858	36,324	36,615	38,475	36,943	36,058	36,594	36,350	36,007	36,546
1949	35,513	35,705	35,548	35,043	35,077	35,478	36,493	36,058	36,235	37,052	36,959	37,244	36,017
1950	37,388	37,294	37,810	37,255	37,195	36,706	36,700	36,063	35,358	35,791	35,428	35,343	36,509
1951	34,849	34,236	34,051	33,298	33,258	32,820	32,832	32,949	32,962	32,871	32,670	32,687	33,276
1952	32,790	32,430	32,334	32,181	32,058	31,847	31,770	31,754	31,527	31,468	31,429	31,547	31,920
1953	31,595	31,535	31,539	31,233	31,048	30,960	31,429	31,519	31,378	31,257	31,106	31,179	31,311
1954	31,137	31,006	31,098	30,903	30,513	30,263	30,155	30,183	30,227	30,278	30,140	30,097	30,491
1955	30,108	30,176	30,108	29,861	29,590	29,393	29,500	29,452	29,542	29,548	29,424	29,229	29,660
1956	29,026	28,643	28,307	28,136	27,989	28,105	28,168	28,155	28,080	28,234	28,203	28,052	28,253
1957	27,779	27,946	28,083	28,102	28,002	27,946	27,776	27,751	27,623	27,400	27,208	27,052	27,718
1958	26,782	26,893	26,856	26,438	26,166	25,990	26,054	26,174	26,258	26,513	26,609	26,742	26,452
1959	26,637	26,713	26,787	26,739	26,665	26,671	26,702	26,662	26,533	26,358	26,193	26,111	26,561
1960	25,904	26,009	26,103	26,057	25,947	25,845	25,777	25,819	25,840	25,832	25,713	25,645	25,875
1961	25,443	25,430	25,414	25,261	25,173	25,132	25,162	25,115	25,040	25,002	24,815	24,700	25,140
1962	24,479	24,455	24,313	24,011	24,011	23,897	23,807	23,852	23,739	23,650	23,561	23,321	23,920
1963	22,938	22,527	22,426	22,307	22,307	22,307	22,327	22,287	22,072	21,861	21,861	21,728	22,248
1964	21,524	21,469	21,377	21,287	21,197	21,002	20,880	20,846	20,760	20,640	20,556	20,472	21,002
1965	20,373	20,340	20,290	20,241	20,176	20,128	20,064	20,048	20,016	20,000	19,984	19,905	20,128
1966	19,842	19,842	19,826	19,764	19,718	19,733	19,718	19,733	19,733	19,671	19,610	19,549	19,733
1967	19,499	19,518	19,480	19,441	19,403	19,365	19,327	19,289	19,214	19,233	19,233	19,233	19,346
1968	19,158	19,177	19,158	19,121	19,103	19,121	19,140	19,121	19,084	19,066	19,047	18,974	19,103
1969	18,919	18,919	18,847	18,758	18,722	18,651	18,529	18,477	18,425	18,339	18,271	18,187	18,581
1970	18,087	17,955	17,907	17,826	17,761	17,730	17,698	17,650	17,509	17,432	17,340	17,264	17,682
1971	17,200	17,150	17,067	17,018	16,920	16,872	16,808	16,776	16,665	16,587	16,541	16,510	16,840
1972	16,418	16,327	16,282	16,237	16,133	16,045	15,973	15,887	15,731	15,524	15,416	15,376	15,944
1973	15,191	15,048	14,921	14,747	14,541	14,446	14,376	14,306	14,237	14,078	13,923	13,696	14,446
1974	13,518	13,295	12,916	12,757	12,576	12,339	12,045	11,804	11,430	11,198	11,030	10,935	12,094
1975	10,808	10,684	10,671	10,525	10,456	10,352	10,292	10,239	10,145	10,018	9,934	9,840	10,322
1976	9,742	9,584	9,385	9,114	8,962	8,921	8,868	8,793	8,638	8,356	8,182	8,081	8,859
1977	8,053	7,874	7,757	7,676	7,578	7,507	7,451	7,401	7,321	7,243	7,138	7,104	7,501
1978	7,036	6,964	6,894	6,820	6,747	6,691	6,641	6,611	6,523	6,452	6,396	6,350	6,671
1979	6,230	6,139	6,063	5,965	5,890	5,832	5,779	5,723	5,586	5,458	5,388	5,301	5,764
1980	5,132	5,045	4,999	4,921	4,878	4,833	4,753	4,705	4,607	4,529	4,436	4,379	4,758
1981	4,321	4,244	4,184	4,126	4,070	4,028	3,995	3,968	3,913	3,837	3,773	3,734	4,008
1982	3,685	3,637	3,604	3,572	3,532	3,498	3,448	3,386	3,339	3,274	3,232	3,210	3,445
1983	3,165	3,124	3,095	3,063	3,034	3,017	2,988	2,977	2,939	2,890	2,861	2,847	2,996
1984	2,813	2,784	2,764	2,745	2,730	2,714	2,705	2,697	2,677	2,650	2,634	2,617	2,709
1985	2,590	2,563	2,546	2,524	2,509	2,496	2,488	2,483	2,473	2,444	2,426	2,410	2,495
1986	2,399	2,383	2,374	2,367	2,358	2,349	2,349	2,345	2,338	2,325	2,316	2,310	2,351

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Circ. n. 4/2017
Periodo 1-15 Marzo 2017

1987	2,295	2,287	2,278	2,272	2,264	2,256	2,250	2,244	2,228	2,208	2,202	2,198	2,248
1988	2,187	2,181	2,171	2,164	2,158	2,151	2,145	2,136	2,125	2,109	2,091	2,084	2,141
1989	2,069	2,052	2,042	2,028	2,020	2,010	2,005	2,002	1,993	1,974	1,966	1,957	2,009
1990	1,945	1,931	1,924	1,917	1,911	1,904	1,897	1,884	1,874	1,858	1,846	1,839	1,893
1991	1,826	1,810	1,805	1,797	1,790	1,781	1,778	1,773	1,765	1,751	1,739	1,735	1,779
1992	1,721	1,717	1,709	1,702	1,694	1,688	1,685	1,684	1,678	1,668	1,659	1,656	1,688
1993	1,650	1,644	1,640	1,634	1,628	1,620	1,614	1,612	1,611	1,600	1,592	1,592	1,620
1994	1,583	1,577	1,575	1,570	1,564	1,561	1,557	1,554	1,550	1,541	1,536	1,530	1,559
1995	1,525	1,512	1,500	1,492	1,483	1,475	1,474	1,469	1,465	1,458	1,449	1,446	1,479
1996	1,445	1,440	1,436	1,428	1,422	1,420	1,422	1,421	1,417	1,416	1,412	1,410	1,424
1997	1,408	1,406	1,405	1,404	1,400	1,400	1,400	1,400	1,397	1,393	1,389	1,389	1,400
1998	1,385	1,381	1,381	1,379	1,376	1,375	1,375	1,374	1,372	1,370	1,368	1,368	1,375
1999	1,367	1,365	1,362	1,357	1,355	1,355	1,352	1,352	1,349	1,346	1,341	1,340	1,353
2000	1,339	1,333	1,329	1,328	1,324	1,320	1,317	1,317	1,315	1,311	1,306	1,305	1,320
2001	1,299	1,294	1,293	1,289	1,285	1,283	1,283	1,283	1,282	1,279	1,276	1,275	1,285
2002	1,270	1,265	1,262	1,259	1,257	1,255	1,254	1,252	1,249	1,246	1,243	1,242	1,255
2003	1,237	1,235	1,231	1,229	1,228	1,227	1,224	1,222	1,219	1,218	1,215	1,215	1,225
2004	1,213	1,209	1,208	1,205	1,203	1,200	1,199	1,197	1,197	1,197	1,194	1,194	1,201
2005	1,194	1,190	1,188	1,184	1,182	1,181	1,178	1,176	1,175	1,173	1,173	1,171	1,181
2006	1,168	1,166	1,164	1,161	1,158	1,157	1,154	1,152	1,152	1,154	1,153	1,152	1,158
2007	1,151	1,149	1,147	1,145	1,141	1,139	1,136	1,134	1,134	1,131	1,127	1,122	1,138
2008	1,119	1,116	1,111	1,108	1,102	1,097	1,093	1,092	1,094	1,094	1,098	1,100	1,102
2009	1,102	1,100	1,100	1,097	1,095	1,093	1,093	1,089	1,093	1,092	1,091	1,089	1,094
2010	1,088	1,086	1,084	1,080	1,079	1,079	1,075	1,073	1,076	1,074	1,073	1,069	1,077
2011	1,065	1,062	1,057	1,052	1,051	1,050	1,047	1,044	1,044	1,040	1,039	1,036	1,049
2012	1,032	1,028	1,024	1,019	1,020	1,018	1,017	1,013	1,013	1,013	1,015	1,012	1,018
2013	1,010	1,010	1,008	1,008	1,008	1,006	1,005	1,001	1,005	1,006	1,009	1,006	1,007
2014	1,004	1,005	1,005	1,003	1,004	1,003	1,004	1,002	1,006	1,005	1,007	1,007	1,005
2015	1,012	1,009	1,007	1,006	1,005	1,004	1,005	1,003	1,007	1,005	1,007	1,007	1,006
2016	1,009	1,011	1,010	1,010	1,009	1,007	1,006	1,004	1,006	1,006	1,006	1,003	1,007
2017	1,000												

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di gennaio 2017⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.764,5	4.663,1	4.530,7	4.150,2	3.950,9	3.703,3	3.584,6	3.392,6	3.221,0	3.230,2	3.382,0	3.491,9	3.769,5
1948	3.556,2	3.595,4	3.499,1	3.485,8	3.532,4	3.561,5	3.747,5	3.594,3	3.505,8	3.559,4	3.535,0	3.500,7	3.554,6
1949	3.451,3	3.470,5	3.454,8	3.404,3	3.407,7	3.447,8	3.549,3	3.505,8	3.523,5	3.605,2	3.595,9	3.624,4	3.501,7
1950	3.638,8	3.629,4	3.681,0	3.625,5	3.619,5	3.570,6	3.570,0	3.506,3	3.435,8	3.479,1	3.442,8	3.434,3	3.550,9
1951	3.384,9	3.323,6	3.305,1	3.229,8	3.225,8	3.182,0	3.183,2	3.194,9	3.196,2	3.187,1	3.167,0	3.168,7	3.227,6
1952	3.179,0	3.143,0	3.133,4	3.118,1	3.105,8	3.084,7	3.077,0	3.075,4	3.052,7	3.046,8	3.042,9	3.054,7	3.092,0
1953	3.059,5	3.053,5	3.053,9	3.023,3	3.004,8	2.996,0	3.042,9	3.051,9	3.037,8	3.025,7	3.010,6	3.017,9	3.031,1
1954	3.013,7	3.000,6	3.009,8	2.990,3	2.951,3	2.926,3	2.915,5	2.918,3	2.922,7	2.927,8	2.914,0	2.909,7	2.949,1
1955	2.910,8	2.917,6	2.910,8	2.886,1	2.859,0	2.839,3	2.850,0	2.845,2	2.854,2	2.854,8	2.842,4	2.822,9	2.866,0
1956	2.802,6	2.764,3	2.730,7	2.713,6	2.698,9	2.710,5	2.716,8	2.715,5	2.708,0	2.723,4	2.720,3	2.705,2	2.725,3
1957	2.677,9	2.694,6	2.708,3	2.710,2	2.700,2	2.694,6	2.677,6	2.675,1	2.662,3	2.640,0	2.620,8	2.605,2	2.671,8
1958	2.578,2	2.589,3	2.585,6	2.543,8	2.516,6	2.499,0	2.505,4	2.517,4	2.525,8	2.551,3	2.560,9	2.574,2	2.545,2
1959	2.563,7	2.571,3	2.578,7	2.573,9	2.566,5	2.567,1	2.570,2	2.566,2	2.553,3	2.535,8	2.519,3	2.511,1	2.556,1
1960	2.490,4	2.500,9	2.510,3	2.505,7	2.494,7	2.484,5	2.477,7	2.481,9	2.484,0	2.483,2	2.471,3	2.464,5	2.487,5
1961	2.444,3	2.443,0	2.441,4	2.426,1	2.417,3	2.413,2	2.416,2	2.411,5	2.404,0	2.400,2	2.381,5	2.370,0	2.414,0
1962	2.347,9	2.345,5	2.331,3	2.301,1	2.301,1	2.289,7	2.280,7	2.285,2	2.273,9	2.265,0	2.256,1	2.232,1	2.292,0
1963	2.193,8	2.152,7	2.142,6	2.130,7	2.130,7	2.130,7	2.132,7	2.128,7	2.107,2	2.086,1	2.086,1	2.072,8	2.124,8
1964	2.052,4	2.046,9	2.037,7	2.028,7	2.019,7	2.000,2	1.988,0	1.984,6	1.976,0	1.964,0	1.955,6	1.947,2	2.000,2
1965	1.937,3	1.934,0	1.929,0	1.924,1	1.917,6	1.912,8	1.906,4	1.904,8	1.901,6	1.900,0	1.898,4	1.890,5	1.912,8
1966	1.884,2	1.884,2	1.882,6	1.876,4	1.871,8	1.873,3	1.871,8	1.873,3	1.873,3	1.867,1	1.861,0	1.854,9	1.873,3
1967	1.849,9	1.851,8	1.848,0	1.844,1	1.840,3	1.836,5	1.832,7	1.828,9	1.821,4	1.823,3	1.823,3	1.823,3	1.834,6
1968	1.815,8	1.817,7	1.815,8	1.812,1	1.810,3	1.812,1	1.814,0	1.812,1	1.808,4	1.806,6	1.804,7	1.797,4	1.810,3
1969	1.791,9	1.791,9	1.784,7	1.775,8	1.772,2	1.765,1	1.752,9	1.747,7	1.742,5	1.733,9	1.727,1	1.718,7	1.758,1
1970	1.708,7	1.695,5	1.690,7	1.682,6	1.676,1	1.673,0	1.669,8	1.665,0	1.650,9	1.643,2	1.634,0	1.626,4	1.668,2
1971	1.620,0	1.615,0	1.606,7	1.601,8	1.592,0	1.587,2	1.580,8	1.577,6	1.566,5	1.558,7	1.554,1	1.551,0	1.584,0
1972	1.541,8	1.532,7	1.528,2	1.523,7	1.513,3	1.504,5	1.497,3	1.488,7	1.473,1	1.452,4	1.441,6	1.437,6	1.494,4
1973	1.419,1	1.404,8	1.392,1	1.374,7	1.354,1	1.344,6	1.337,6	1.330,6	1.323,7	1.307,8	1.292,3	1.269,6	1.344,6
1974	1.251,8	1.229,5	1.191,6	1.175,7	1.157,6	1.133,9	1.104,5	1.080,4	1.043,0	1.019,8	1.003,0	993,5	1.109,4
1975	980,8	968,4	967,1	952,5	945,6	935,2	929,2	923,9	914,5	901,8	893,4	884,0	932,2
1976	874,2	858,4	838,5	811,4	796,2	792,1	786,8	779,3	763,8	735,6	718,2	708,1	785,9
1977	705,3	687,4	675,7	667,6	657,8	650,7	645,1	640,1	632,1	624,3	613,8	610,4	650,1
1978	603,6	596,4	589,4	582,0	574,7	569,1	564,1	561,1	552,3	545,2	539,6	535,0	567,1
1979	523,0	513,9	506,3	496,5	489,0	483,2	477,9	472,3	458,6	445,8	438,8	430,1	476,4
1980	413,2	404,5	399,9	392,1	387,8	383,3	375,3	370,5	360,7	352,9	343,6	337,9	375,8
1981	332,1	324,4	318,4	312,6	307,0	302,8	299,5	296,8	291,3	283,7	277,3	273,4	300,8
1982	268,5	263,7	260,4	257,2	253,2	249,8	244,8	238,6	233,9	227,4	223,2	221,0	244,5
1983	216,5	212,4	209,5	206,3	203,4	201,7	198,8	197,7	193,9	189,0	186,1	184,7	199,6
1984	181,3	178,4	176,4	174,5	173,0	171,4	170,5	169,7	167,7	165,0	163,4	161,7	170,9
1985	159,0	156,3	154,6	152,4	150,9	149,6	148,8	148,3	147,3	144,4	142,6	141,0	149,5
1986	139,9	138,3	137,4	136,7	135,8	134,9	134,9	134,5	133,8	132,5	131,6	131,0	135,1

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 22 febbraio 2017.

Circ. n. 4/2017
Periodo 1-15 Marzo 2017

1987	129,5	128,7	127,8	127,2	126,4	125,6	125,0	124,4	122,8	120,8	120,2	119,8	124,8
1988	118,7	118,1	117,1	116,4	115,8	115,1	114,5	113,6	112,5	110,9	109,1	108,4	114,1
1989	106,9	105,2	104,2	102,8	102,0	101,0	100,5	100,2	99,3	97,4	96,6	95,7	100,9
1990	94,5	93,1	92,4	91,7	91,1	90,4	89,7	88,4	87,4	85,8	84,6	83,9	89,3
1991	82,6	81,0	80,5	79,7	79,0	78,1	77,8	77,3	76,5	75,1	73,9	73,5	77,9
1992	72,1	71,7	70,9	70,2	69,4	68,8	68,5	68,4	67,8	66,8	65,9	65,6	68,8
1993	65,0	64,4	64,0	63,4	62,8	62,0	61,4	61,2	61,1	60,0	59,2	59,2	62,0
1994	58,3	57,7	57,5	57,0	56,4	56,1	55,7	55,4	55,0	54,1	53,6	53,0	55,9
1995	52,5	51,2	50,0	49,2	48,3	47,5	47,4	46,9	46,5	45,8	44,9	44,6	47,9
1996	44,5	44,0	43,6	42,8	42,2	42,0	42,2	42,1	41,7	41,6	41,2	41,0	42,4
1997	40,8	40,6	40,5	40,4	40,0	40,0	40,0	40,0	39,7	39,3	38,9	38,9	40,0
1998	38,5	38,1	38,1	37,9	37,6	37,5	37,5	37,4	37,2	37,0	36,8	36,8	37,5
1999	36,7	36,5	36,2	35,7	35,5	35,5	35,2	35,2	34,9	34,6	34,1	34,0	35,3
2000	33,9	33,3	32,9	32,8	32,4	32,0	31,7	31,7	31,5	31,1	30,6	30,5	32,0
2001	29,9	29,4	29,3	28,9	28,5	28,3	28,3	28,3	28,2	27,9	27,6	27,5	28,5
2002	27,0	26,5	26,2	25,9	25,7	25,5	25,4	25,2	24,9	24,6	24,3	24,2	25,5
2003	23,7	23,5	23,1	22,9	22,8	22,7	22,4	22,2	21,9	21,8	21,5	21,5	22,5
2004	21,3	20,9	20,8	20,5	20,3	20,0	19,9	19,7	19,7	19,7	19,4	19,4	20,1
2005	19,4	19,0	18,8	18,4	18,2	18,1	17,8	17,6	17,5	17,3	17,3	17,1	18,1
2006	16,8	16,6	16,4	16,1	15,8	15,7	15,4	15,2	15,2	15,4	15,3	15,2	15,8
2007	15,1	14,9	14,7	14,5	14,1	13,9	13,6	13,4	13,4	13,1	12,7	12,2	13,8
2008	11,9	11,6	11,1	10,8	10,2	9,7	9,3	9,2	9,4	9,4	9,8	10,0	10,2
2009	10,2	10,0	10,0	9,7	9,5	9,3	9,3	8,9	9,3	9,2	9,1	8,9	9,4
2010	8,8	8,6	8,4	8,0	7,9	7,9	7,5	7,3	7,6	7,4	7,3	6,9	7,7
2011	6,5	6,2	5,7	5,2	5,1	5,0	4,7	4,4	4,4	4,0	3,9	3,6	4,9
2012	3,2	2,8	2,4	1,9	2,0	1,8	1,7	1,3	1,3	1,3	1,5	1,2	1,8
2013	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6	0,9	0,6	0,7
2014	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,5	0,7	0,7	0,5
2015	1,2	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6
2016	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,3	0,7
2017	0,0												

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di gennaio 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991										1,7507	1,7384	1,7341
1992	1,7206	1,7160	1,7087	1,7015	1,6929	1,6871	1,6843	1,6829	1,6774	1,6676	1,6578	1,6553
1993	1,6492	1,6428	1,6397	1,6333	1,6270	1,6192	1,6131	1,6114	1,6100	1,5992	1,5917	1,5917
1994	1,5827	1,5769	1,5739	1,5696	1,5637	1,5608	1,5565	1,5536	1,5493	1,5408	1,5353	1,5296
1995	1,5241	1,5119	1,4998	1,4918	1,4826	1,4749	1,4735	1,4683	1,4646	1,4571	1,4483	1,4458
1996	1,4440	1,4398	1,4357	1,4273	1,4218	1,4191	1,4218	1,4205	1,4164	1,4150	1,4110	1,4096
1997	1,4069	1,4056	1,4043	1,4029	1,3989	1,3989	1,3989	1,3989	1,3964	1,3924	1,3885	1,3885
1998	1,3846	1,3807	1,3807	1,3781	1,3756	1,3743	1,3743	1,3730	1,3717	1,3691	1,3680	1,3680
1999	1,3667	1,3641	1,3617	1,3567	1,3541	1,3541	1,3517	1,3517	1,3479	1,3455	1,3406	1,3395
2000	1,3382	1,3321	1,3285	1,3274	1,3238	1,3192	1,3167	1,3167	1,3144	1,3109	1,3052	1,3040
2001	1,2982	1,2937	1,2926	1,2881	1,2847	1,2825	1,2825	1,2825	1,2814	1,2781	1,2759	1,2748
2002	1,2693	1,2650	1,2617	1,2585	1,2564	1,2542	1,2532	1,2510	1,2489	1,2458	1,2426	1,2416
2003	1,2364	1,2343	1,2302	1,2282	1,2272	1,2261	1,2231	1,2211	1,2181	1,2171	1,2141	1,2141
2004	1,2121	1,2081	1,2071	1,2042	1,2022	1,1993	1,1983	1,1964	1,1964	1,1964	1,1935	1,1935
2005	1,1935	1,1896	1,1877	1,1839	1,1820	1,1802	1,1773	1,1755	1,1745	1,1727	1,1727	1,1708
2006	1,1680	1,1653	1,1634	1,1607	1,1571	1,1562	1,1535	1,1517	1,1517	1,1535	1,1526	1,1517
2007	1,1508	1,1481	1,1463	1,1445	1,1410	1,1384	1,1357	1,1340	1,1340	1,1305	1,1262	1,1220
2008	1,1186	1,1160	1,1102	1,1077	1,1019	1,0970	1,0921	1,0913	1,0937	1,0937	1,0978	1,0994
2009	1,1019	1,0994	1,0994	1,0970	1,0945	1,0929	1,0929	1,0889	1,0921	1,0913	1,0905	1,0889
2010	1,0873	1,0857	1,0833	1,0794	1,0786	1,0786	1,0747	1,0723	1,0754	1,0731	1,0723	1,0684
2011	1,0642	1,0611	1,0569	1,0518	1,0507	1,0497	1,0467	1,0436	1,0436	1,0396	1,0386	1,0356
2012	1,0316	1,0277	1,0238	1,0189	1,0199	1,0180	1,0170	1,0122	1,0122	1,0122	1,0141	1,0113
2013	1,0094	1,0094	1,0075	1,0075	1,0075	1,0056	1,0047	1,0009	1,0047	1,0056	1,0084	1,0056
2014	1,0037	1,0047	1,0047	1,0028	1,0037	1,0028	1,0037	1,0019	1,0056	1,0047	1,0065	1,0065
2015	1,0113	1,0084	1,0065	1,0056	1,0047	1,0037	1,0047	1,0028	1,0065	1,0047	1,0065	1,0065
2016	1,0090	1,0111	1,0100	1,0100	1,0090	1,0070	1,0060	1,0040	1,0060	1,0060	1,0060	1,0030
2017	1,0000											

N.B. I crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Schede operative

Autoveicoli strumentali per agenti e rappresentanti di commercio (anno 2017)

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
Acquisto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile della misura del 80% dell'intero ammontare del valore di acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 25.822,84 (<i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i>).
Ammortamento	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 80% (<i>nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà</i>). L'importo base su cui calcolare l'ammortamento non può superare l'importo ricalcolato di € 20.658,27, tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140% e, quindi, l'importo su cui calcolare l'ammortamento è pari a € 36.151,98).
Leasing-canone	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale (<i>in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>) e nei limiti della percentuale di deducibilità: $[(20.658,27 \times 80 \times 100) : \text{costo sostenuto dal concedente} + \text{Iva non detraibile per l'utilizzatore}]$, tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Leasing-riscatto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva

		acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile nel limite massimo dell'80% di € 25.822,84 (<i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i>). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento immediato nella misura del 80%.
Noleggio full service	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile nella misura del 80% dell'intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 5.164,57.
Premi assicurativi	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	80% dell'ammontare del premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
Bollo auto/tassa di circolazione	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	80% dell'ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il "principio di cassa", anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
Carburanti e lubrificanti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	80% dell'ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deducibile secondo il "principio di cassa".
Manutenzioni e riparazioni	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva

		acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	80% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
Oneri e/o spese incrementative	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 80% del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i>).
Pedaggi autostradali	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 80% dell'entità del valore contabile.
Contravvenzioni o multe stradali	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione <i>più</i> oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
Altre spese diverse dalle precedenti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 80% dell'entità del valore contabile.

Autoveicoli utilizzati da professionisti, limitatamente a uno per soggetto (anno 2017)

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
Acquisto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile della misura del 20% dell'intero ammontare del valore di acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 (<i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i>). Per gli autoveicoli "uso ufficio" o "business car" si rinvia alla scheda "Auto strumentali" (in merito: vedere risoluzione

		dell’Agenzia delle entrate 12 novembre 2001, n. 179).
Ammortamento	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o del periodo d’imposta con applicazione dell’aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% (nel primo periodo d’imposta di entrata in uso del bene, l’aliquota deve essere ridotta alla metà). L’importo base su cui calcolare l’ammortamento non può superare l’importo di € 3.615,20. Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Leasing-canone	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all’esercizio sociale o al periodo d’imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell’esercizio sociale o nel periodo d’imposta, compresa Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”) e nei limiti della percentuale di deducibilità: [(18.075,99 x 20 x 100) : costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l’utilizzatore].
Leasing-riscatto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell’acquisto più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l’intero ammontare del valore contabile nel limite massimo di € 3.615,20 (tramite imputazione a titolo di ammortamento). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l’ammortamento immediato nella misura del 20%.
Noleggio full service	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite “risconti”).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all’avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile nella misura del 20% dell’intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

Premi assicurativi	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare del premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
Bollo auto/tassa di circolazione	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il "principio di cassa", anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i>).
Carburanti e lubrificanti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deducibile secondo il "principio di cassa".
Manutenzioni e riparazioni	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
Oneri e/o spese incrementative	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i>).
Pedaggi autostradali	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva

		acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.
Contravvenzioni o multe stradali	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione <i>più</i> oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
Altre spese diverse dalle precedenti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.

Dossier Casi e Contabilità

Calcolo maggiorazione spettante di super-ammortamento per le operazioni di leasing

Ai fini operativi, è necessario puntualizzare che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% compete non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Ai fini dell'individuazione degli *interessi impliciti* è possibile fare riferimento al criterio forfettario dettato dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998, secondo cui la quota dei medesimi compresa nel canone deve essere individuata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing.

Analoga regola si rende operativa anche per i soggetti *las adopter*, che calcolano la maggiorazione sulla quota capitale dei "canoni di leasing" risultanti dal contratto, nonostante il fatto che nel bilancio d'esercizio, in ossequio al metodo finanziario, deducano "ammortamenti".

Per consentire l'individuazione delle modalità operative che devono essere seguite, si analizzano, di seguito, un'esemplificazione numerica.

Caso – si ipotizzi che in data 1° dicembre 2017, una società per azioni ha stipulato per un bene strumentale nuovo un contratto di locazione finanziaria per un importo di € 60.000,00, con scadenza 1° dicembre 2019 (durata civilistica contrattuale pari a 732 giorni).

Dati

Per il bene oggetto del contratto di leasing è operativo il coefficiente di ammortamento del 25%, per cui la durata del periodo di ammortamento ai fini fiscali risulta pari 1.460 giorni.

Dal contratto di leasing si rileva che:

- il prezzo di riscatto del bene strumentale è stato stabilito in € 1.000,00 (più Iva);
- il costo del bene per la società concedente ammonta ad € 57.000,00.

Soluzione

Per la coerente individuazione sia delle quote di leasing con l'agevolazione della maggiorazione del 40%, sia delle inerenti variazioni fiscali è possibile seguire le seguenti fasi procedurali:

1. *individuazione dei canoni di locazione finanziaria di competenza civilistica*, applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{costo sostenuto}}{\text{giorni di durata civilistica del contratto di leasing}} \times \text{giorni di competenza}$$

come evidenziato nel seguente prospetto:

Anno	Giorni di competenza	Calcolo	Quota canone €
2016	31 [dal 1.12.2016 al 31.12.2016]	(60.000,00 : 732) x 31	2.540,98
2017	366 [dal 1.1.2017 al 31.12.2017]	(60.000,00 : 732) x 366	30.000,00

2018	335 [dal 1.1.2018 al 31.12.2018]	(60.000,00 : 732) x 335	27.459,02
Totale			60.000,00

2. *suddivisione dei canoni di locazione finanziaria di competenza civilistica in quota di capitale e quota interessi*, applicando la seguente formula espressamente prevista dal D.M. 24 aprile 1998 per determinare la quota di capitale e, per differenza, la quota interessi:

$\frac{\text{costo sostenuto dal soggetto concedente}}{\text{giorni di durata contrattuale del contratto di leasing}} \times \text{giorni periodo d'imposta}$

come evidenziato nel seguente prospetto:

Anno	Giorni di competenza	Quota canone	Calcolo	Quota capitale	Quota interessi
2016	31 [dal 1.12.2016 al 31.12.2016]	2.540,98	(57.000,00 : 732) x 31	2.413,93	127,05
2017	366 [dal 1.1.2017 al 31.12.2017]	30.000,00	(57.000,00 : 732) x 366	28.500,00	1.500,00
2018	335 [dal 1.1.2018 al 1.12.2018]	27.459,02	(57.000,00 : 732) x 335	26.086,07	1.372,95
Totali		60.000,00	-	57.000,00	3.000,00
N.B.: il calcolo della quota interessi può essere effettuato direttamente con la formula: "Canoni di competenza del periodo - [costo sostenuto dalla società di leasing concedente : giorni durata contrattuale del contratto di leasing) x giorni di competenza del periodo d'imposta]".					

3. *individuazione dei canoni di locazione finanziaria di competenza fiscale*, applicando la seguente formula:

$\frac{\text{costo sostenuto}}{\text{giorni di durata fiscale del contratto di leasing}} \times \text{giorni di competenza}$
--

come evidenziato nel seguente prospetto:

Anno	Giorni di competenza	Calcolo	Quota canone €
2016	31 [dal 1.12.2016 al 31.12.2016]	(60.000,00 : 1460) x 31	1.273,97
2017	366 [dal 1.1.2017 al 31.12.2017]	(60.000,00 : 1460) x 366	15.041,10
2018	365 [dal 1.1.2018 al 31.12.2018]	(60.000,00 : 1460) x 365	15.000,00
2019	365 [dal 1.1.2019 al 31.12.2019]	(60.000,00 : 1460) x 365	15.000,00

Circ. n. 4/2017
Periodo 1-15 Marzo 2017

2020	333 [dal 1.1.2020 al 30.11.2020]	(60.000,00 : 1460) x 333	13.684,93
Totale			60.000,00

4. *suddivisione dei canoni di locazione finanziaria di competenza fiscale in quota di capitale e quota interessi*, applicando la seguente formula espressamente prevista dal D.M. 24 aprile 1998 per determinare la quota di capitale e, per differenza, la quota interessi:

costo sostenuto dal soggetto concedente ----- x giorni periodo d'imposta giorni di durata contrattuale del contratto di leasing

come evidenziato nel seguente prospetto:

Anno	Giorni di competenza	Quota canone	Calcolo	Quota capitale	Quota interessi
2016	31 [dal 2.11.2016 al 31.12.2016]	1.273,97	(57.000,00 : 1460) x 31	1.210,27	63,70
2017	366 [dal 1.1.2017 al 31.12.2017]	15.041,10	(57.000,00 : 1460) x 366	14.289,04	752,06
2018	365 [dal 1.1.2018 al 31.12.2018]	15.000,00	(57.000,00 : 1460) x 365	14.250,00	750,00
2019	365 [dal 1.1.2019 al 31.12.2019]	15.000,00	(57.000,00 : 1460) x 365	14.250,00	750,00
2020	333 [dal 1.1.2020 al 30.11.2020]	13.684,93	(57.000,00 : 1460) x 333	13.000,69	684,24
Totali		60.000,00	-	57.000,00	3.000,00

N.B.: il calcolo della quota interessi può essere effettuato direttamente con la formula: "Canoni di competenza del periodo - [costo sostenuto dalla società di leasing concedente : giorni durata contrattuale del contratto di leasing) x giorni di competenza del periodo d'imposta]".

5. *Calcolo dell'agevolazione applicata nella misura del 40% della quota capitale dei canoni di leasing di competenza del periodo d'imposta.*

Periodo d'imposta	Canoni leasing di competenza	Quota capitale di competenza	Quota capitale con maggiorazione del 40%
2016	1.273,97	1.210,27	1.694,38
2017	15.041,10	14.289,04	20.004,66
2018	15.000,00	14.250,00	19.950,00
2019	15.000,00	14.250,00	19.950,00
2020	13.684,93	13.000,69	18.200,96

Totale	60.000,00	57.000,00	79.800,00
N.B.: la quota interessi, di cui al precedente prospetto, non si modifica.			

6. *individuazione dell'importo extra-contabile da indicare in sede di adempimento dichiarativo tra le "variazioni in diminuzione":*

<i>Periodo d'imposta</i>	<i>Canoni leasing di competenza</i>	<i>Quota capitale di competenza</i>	<i>Quota capitale con maggiorazione del 40%</i>	<i>Variazione in diminuzione (€)</i>
2016	1.273,97	1.210,27	1.694,38	484,11
2017	15.041,10	14.289,04	20.004,66	5.715,62
2018	15.000,00	14.250,00	19.950,00	5.700,00
2019	15.000,00	14.250,00	19.950,00	5.700,00
2020	13.684,93	13.000,69	18.200,96	5.200,27
Totale	60.000,00	57.000,00	79.800,00	22.800,00

7. *operatività del riscatto del bene:*

Al termine del contratto di locazione, il bene viene riscattato per € 1.000,00 (più Iva), il quale deve essere considerato come "costo sostenuto dall'utilizzatore del bene" e, quindi, come tale, beneficia dell'agevolazione in argomento.

Ne deriva, pertanto, che ai fini dell'individuazione delle quote d'ammortamento il costo di riferimento da utilizzare risulterà pari a € 7.400,00 [€ 1.000,00 + (40% di € 1.000,00)].